

**PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N. 36 DEL 31
MARZO 2023 DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

PREMESSE

Il Libro II Parte I del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di seguito per brevità anche solo “il Codice”).

In particolare, l’art. 52 del D.lgs. 36/2023 introduce una modalità di verifica semplificata dei requisiti in capo agli Operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che “...*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*”.

L’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. “*Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, inoltre, prevede l’effettuazione di idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, rese da soggetti partecipanti a procedimenti amministrativi.

Stante la numerosità delle procedure svolte da IFEL relative all’affidamento diretto di servizi e forniture ex art. 50, comma 1 lett. b) del Codice per importi inferiori a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) si ritiene opportuno adottare la presente procedura al fine di rendere più celere l’approvvigionamento di beni e servizi. Resta salvo quanto richiesto in via ulteriore per l’attuazione e la rendicontazione di Progetti finanziati da Fondi Nazionali, Europei ed Internazionali.

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “**Codice**” il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- b) “**RUP**” il Responsabile Unico del Progetto.

2. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente procedura disciplina i criteri per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice. Essa ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.
2. La presente procedura è applicabile anche agli affidamenti sottosoglia effettuati da IFEL mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), fatta eccezione per gli Accordi Quadro e le Convenzioni stipulate direttamente da CONSIP.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall’Operatore economico con quelle in possesso di IFEL, al fine di garantire il rispetto dei principi amministrativi contemplati dal Codice dei contratti pubblici.
4. I controlli effettuati sulla documentazione sono altresì finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali negligenze connesse agli ambiti di applicazione disciplinati dal presente atto.
5. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt.li 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all’art. 100 del Codice, rese dagli Operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

6. Per quanto non espressamente disposto dalla presente procedura trovano applicazione i principi normativi di cui al D.lgs. n. 36/2023 e le eventuali indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee Guida.
7. Qualora dovessero modificarsi le disposizioni nazionali che disciplinano la materia oggetto della presente procedura, si intenderanno implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali.
8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nella presente procedura.

3. CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli, effettuati attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti) hanno ad oggetto un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure di seguito indicate, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il periodo di riferimento è di un semestre solare (01 gennaio – 30 giugno e 01 luglio – 31 dicembre).
4. La selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale.
5. Le operazioni di sorteggio sono preferibilmente eseguite attraverso la funzione "CASUALE" presente nell'applicativo Microsoft Excel, tale da garantire imparzialità e

integrità del dato.

6. Tali operazioni di sorteggio casuale verranno effettuate, mediante elenco informatizzato di fornitori (Database fornitori.xls) presenti sul sito di IFEL www.fondazioneifel.it, sezione Amministrazione Trasparente e contenente tutte le registrazioni associate ai fornitori per i quali sono state attivate le relative procedure di approvvigionamento di beni e servizi. Saranno eliminati dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti, anche in esecuzione delle regole di rendicontazione previste da Progetti finanziati da Fondi Nazionali, Europei ed Internazionali. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di inserimento del CIG nel suddetto Database.
7. Tale file (Database fornitori.xls) è gestito dall'Area legale contratti e acquisti di IFEL (di seguito denominato anche "Area Legale"), cui è demandata la tempestiva implementazione e la verifica dei dati ivi contenuti.
8. Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice sono effettuati, con cadenza semestrale, a cura del RUP.
9. Ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2 D. lgs. 36/2023 *“la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.”*
10. Resta ferma la possibilità per IFEL di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire ad IFEL un'adeguata e completa valutazione.

4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. In esito alle operazioni di controllo è redatta dall'Area legale una scheda analitica, per ciascun controllo effettuato, con specifica indicazione dell'esito. Laddove la numerosità delle procedure da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere una scheda analitica parziale, relativamente alle situazioni per le quali il controllo si sia concluso.
2. Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:
 - a) positivo;
 - b) non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante);
 - c) negativo irrilevante;
 - d) negativo.

5. RISULTANZE DEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli emergano delle situazioni di non corrispondenza o difformità di quanto oggetto della procedura con le risultanze delle verifiche, l'informazione viene considerata verificata come "negativa". Di tale circostanza, l'Area Legale ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile Unico di Progetto (RUP) il quale avvierà la fase di cui al successivo punto 6.
2. Sono da considerarsi "irrilevanti" i seguenti casi:
 - a) errori materiali e/o inesattezze nella procedura di approvvigionamento che costituiscono falsità palesemente irrilevanti, in quanto inidonee a modificare gli esiti dell'istruttoria;
 - b) discordanza tra le informazioni rese e le risultanze del controllo, che riguardino meri aspetti formali e di procedura e non incidano sulla sussistenza dei requisiti ai quali le procedure si riferiscono;
 - c) errate informazioni su circostanze irrilevanti o ultronee rispetto a quelle oggetto di istruttoria.

6. DISCORDANZE NELLA DOCUMENTAZIONE, CONTRADDITTORIO A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E SANZIONI

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato,

prioritariamente, un contraddittorio con gli Operatori economici che hanno reso le dichiarazioni.

2. Resta sempre salva la possibilità di chiedere all'Operatore economico dei chiarimenti qualora dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci concernenti la documentazione resa. La richiesta verrà inoltrata a mezzo PEC dal Responsabile Unico di Progetto. L'Operatore economico sarà invitato ad integrare la documentazione o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro almeno 5 giorni e non oltre 10 dal ricevimento dell'invito da parte del RUP, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il controllo sarà concluso con esito negativo. In tale ultimo caso il RUP della singola procedura segnala al Direttore, i casi in cui la verifica abbia avuto esito negativo, trasmettendo la relativa scheda, per i provvedimenti conseguenti.
3. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice secondo cui: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.
4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente procedura, resa nota mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale www.fondazioneifel.it – Sezione Amministrazione trasparente, entra in vigore dalla data di approvazione, da parte del Collegio dei Fondatori, del “Regolamento per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex. Artt. 48 e ss. del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36”.